



Oggetto: autorizzazione alla modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, fino a concorrenza del quinto dell'importo, del contratto CIG originario 87692359A4 e CIG derivato 9391578F53 - CUI F97345810580202200014, stipulato da AIFA, in adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 19", Lotto 10 - Provincia di Roma, tra CONSIP S.p.A. ed HERA COMM S.p.A., per la fornitura *"di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni"* - (Mod. 232_01 prot. n. 121284 del 03/10/2023 - Mod. 232_02 n. 80/2023, prot. n. 121644 del 04/10/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Viste la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il

raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" applicabile *ratione temporis* a tutte le procedure di acquisto indette entro il 30 giugno 2023;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023;

Visto in particolare l'art. 226 comma 2 di detto decreto in virtù del quale *"le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data";

Visto pertanto l'art. 106 comma 12 del sopra citato decreto legislativo n. 50 del 2016, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui in oggetto, in virtù del quale *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”*, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *“nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”* e nella quale è stato espressamente previsto l'acquisto in parola con il CUI F97345810580202200014;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025, come revisionato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 34 del 31 ottobre 2023;

Preso atto dell'avvenuta adozione del documento di budget economico 2024, con annesso budget per il triennio 2024-2026, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA in data 31 ottobre 2023;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la determina del Direttore Generale n. 385/2022 che ha autorizzato l'adesione, CIG derivato 9391578F53 e CUI F97345810580202200014, per un periodo di mesi dodici, alla Convenzione *“Energia Elettrica 19 per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 10 Provincia di Roma”* CIG originario 87692359A4, stipulata tra Consip S.p.A. e HERA COMM S.p.A. con sede legale in

Imola, Via Molino Rosso n. 8, P. IVA "Gruppo Hera" n. 03819031208, alle condizioni contrattuali previste dalla Convenzione medesima, al fine di garantire l'erogazione di energia elettrica nelle sedi di AIFA di via del Tritone n. 181 e n. 169, interni 4, 6 e 8, per una spesa massima di € 280.600,00 inclusi oneri previsti per legge;

Visto l'Ordine diretto di acquisto ODA per una spesa massima di € 280.600,00 inclusi oneri previsti per legge, inviato all'OE HERA COMM S.p.A. mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l'applicazione delle condizioni economiche e generali previste dalla Convenzione in questione, relativo alla fornitura presunta e non vincolante di 831.145,00 di kWh per il periodo dal 01/12/2022 al 30/11/2023;

Considerato che l'importo effettivamente dovuto all'OE HERA COMM S.p.A, verrà calcolato sulla base dei consumi effettivi di energia elettrica;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" trasmesso dall'Area Amministrativa prot. n. 121284 del 03/10/2023, acquisito in pari data al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 121292, con il quale è stato rappresentato che - alla luce dei consumi effettivi di energia elettrica relativi alle sedi di via del Tritone n. 181 e n. 169 - l'importo stimato di € 280.600,00 inclusi oneri previsti per legge di cui al predetto ODA non è sufficiente al pagamento delle fatture relative al periodo dal 1° settembre 2023 al 30 novembre 2023 ed è stato, pertanto, richiesto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., alla modifica, nei limiti del sesto quinto, dell'importo del contratto CIG derivato 9391578F53 e CUI F97345810580202200014, stipulato da AIFA in adesione alla Convenzione Consip "*ENERGIA ELETTRICA 19 - Lotto 10 Provincia di Roma per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni*", stipulata tra CONSIP e HERA COMM S.p.A. – CIG originario 87692359A4;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 80/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 03/10/2023, attestante la copertura finanziaria (All.1);

Preso atto che, come dichiarato nel modulo 232_01 sopra citato sono stati fatturati i consumi dal 01 dicembre 2022 al 31 agosto 2023 per una spesa pari a € 236.827,86 e che pertanto, alla data del 02/10/2023 risulta esserci un residuo di € 43.772,14 iva compresa, rispetto alla spesa massima di € 280.600,00 iva inclusa, autorizzata con la sopra citata Determina direttoriale n. 385 del 13/09/2022;

Preso atto altresì che, come dichiarato dal Dirigente della struttura richiedente la modifica in parola nel predetto modulo, durante il periodo di vigenza del contratto in parola vi è stato un incremento dei costi sostenuti per l'erogazione di energia elettrica a causa del contesto di crisi internazionale e che, quindi, il sopra citato importo residuo di € 43.772,14 iva compresa non è sufficiente a coprire le fatture che perverranno per il periodo settembre/novembre 2023, sulla base della proiezione effettuata avuto riguardo ai costi fatturati sino al 31/08/2023 come da prospetto allegato al sopra citato modulo 232_01;

Considerato pertanto che l'importo massimo di € 56.120,00 iva e oneri compresi, pari al quinto del contratto come sopra prudenzialmente richiesto, è sufficiente a consentire il pagamento delle restanti fatture che verranno emesse per l'ultimo trimestre contrattuale, ossia dal 1° settembre 2023 sino al 30 novembre 2023;

Considerato che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”*;

Visto il nulla osta del RUP della procedura *de qua*, trasmesso a mezzo e-mail in data 05/10/2023 ed acquisito in pari data al protocollo AIFA n. 122509;

Visto inoltre l'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del MIT-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in virtù del quale il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi adottato dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, può essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la programmazione;

Vista la nota, acquisita al protocollo AIFA n. 13501 del 04/02/2021, con la quale il Servizio Contratti Pubblici del predetto Ministero ha precisato che, in caso di eventuali modifiche che si prevede di apportare a contratti già stipulati a seguito di procedure di affidamento previste in precedenti programmi biennali, trattandosi di procedura già avviata, la programmazione non necessita di modifica, *“Le attività di programmazione, infatti, afferiscono alle procedure ancora da avviare. Dovrà essere modificato, invece, il quadro economico”*;

Preso atto che l'acquisto relativo al contratto in parola CIG originario 87692359A4 e CIG derivato 9391578F53 era incluso, col CUI n. F97345810580202200014, nel *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022–2023”*, approvato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., *“nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”* con Determina del Direttore Generale n. 25/2022 e successive modifiche;

Vista la nota prot. n. AM-ANGP 123738 del 09/10/2023 con cui il Dirigente dell'Area amministrativa ha trasmesso al Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia apposita Nota Informativa per il C.d.A. con le ragioni sottese alla modifica del quadro economico dell'acquisto CUI F97345810580202200014 relativo alla *“fornitura di energia elettrica – Sedi di AIFA via del Tritone n. 181 e n. 169”*, di cui al *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”* adottato con la sopra citata Determina del Direttore Generale n. 25/2022 e successive modifiche, al fine di consentire alla Direzione Generale di sottoporre la questione all'attenzione del C.d.A. per la debita informativa;

Preso atto che detta Informativa è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA durante la seduta dell'8 novembre 2023 e che nulla osta da parte del Consiglio alla modifica contrattuale in questione e alla conseguente modifica del quadro economico dell'acquisto in parola, inserito nel programma biennale 2022-2023 col numero CUI F97345810580202200014, da effettuare in sede di aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di AIFA;

Considerato che, alla luce della modifica contrattuale in parola, si rende necessario procedere alla modifica del quadro economico pertinente l'acquisto CUI F97345810580202200014 inserito nel *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022–2023”*;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla modifica dell'importo del Contratto)

1. Per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata la modifica, fino a concorrenza del quinto dell'importo, del Contratto CIG originario 87692359A4, CIG derivato 9391578F53 e CUI F97345810580202200014, stipulato da AIFA, in adesione alla Convenzione Consip tra Consip S.p.A. e HERA COMM S.p.A., con sede legale in Imola, Via Molino Rosso n. 9, P.IVA "Gruppo Hera" n. 03819031208.
2. In ragione di tale modifica, l'importo del Contratto è incrementato, rispetto a quanto già autorizzato con Determina del Direttore Generale n. 385/2022, di ulteriori € 56.120,00 (cinquantaseimilacentoveventi/00) IVA e oneri compresi.
3. Si dà incarico all'Ufficio ANGP di procedere, in sede di aggiornamento annuale del programma triennale degli acquisti di AIFA, a modificare il quadro economico dell'acquisto, inserito nel programma biennale 2022-2023 con il n. CUI F97345810580202200014, ove nulla osti da parte del C.d.A.
4. Resta invariata ogni altra previsione contrattuale non interessata dalla presente modifica.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. Per l'estensione contrattuale *de qua*, è autorizzata in favore dell'OE HERA COMM S.p.A., una spesa massima complessiva, pari al quinto dell'importo del contratto, di ulteriori euro 56.120,00 (cinquantaseimilacentoveventi/00) inclusi IVA e oneri previsti per legge. Resta fermo che l'importo effettivamente dovuto all'OE HERA COMM S.p.A., verrà calcolato sulla base dei consumi effettivi.
2. La spesa relativa al presente provvedimento graverà sul budget dell'anno 2023.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE HERA COMM S.p.A..

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Sostituto del Direttore Generale

Anna Rosa Marra



MARRA ANNA ROSA
AIFA - AGENZIA
ITALIANA DEL
FARMACO
Dirigente
15.11.2023 12:22:08
GMT+00:00

Allegato:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 03/10/2023 n. 80/2023 attestante la copertura finanziaria.

Pubblicato sul profilo del committente in data 15/11/2023.